

25.27

Bosone

Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: «Per i servizi di trasporto pubblico locale svolto in ambito urbano le succitate dimensioni dei bacini ottimali comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale non costituisce parametro di riferimento vincolante».

25.33

Bosone

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-bis», sopprimere il comma 4.

25.61

Bosone

Al comma 2, alla lettera B), sopprimere i punti 1, 2 e 3.

25.81

Bosone

Al comma 2, alla lettera b), sopprimere il punto 5.

25.103

Bosone

Al comma 2, alla lettera b), al punto 6, lettera a), le parole: «a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «al tempo necessario per l'ammortamento degli investimenti programmati all'atto dell'integrazione operativa di cui al periodo precedente, nel limite massimo di dieci anni, fatti salvi per la gestione integrata dei rifiuti gli affidamenti aggiudicati con procedura ad evidenza pubblica fino alla scadenza naturale dei contratti. L'affidamento "in house" può comunque essere rinnovato qualora persistano i criteri di efficacia e di efficienza di servizio previsti dall'Autorità di regolazione di settore».

25.105

Bosone

Al comma 2, alla lettera b), al punto 6, dopo la lettera a) del comma 32 inserire la seguente: «a-bis) limitatamente ai servizi idrici integrati, l'affidamento della gestione dei servizi avviene esclusivamente a favore di:

- 1) società a capitale misto pubblico privato nelle quali l'ente locale detenga una partecipazione di controllo e il socio privato sia scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza e della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici, secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti;*
- 2) a società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento comunitario per la gestione diretta "in house"».*

25.115

Bosone

Al comma 2, alla lettera B), dopo il punto 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Il comma 33-bis è sostituito dai seguenti:

»33-bis. Le autorità di regolazione settoriale, ove costituite, ovvero le regioni d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive

modificazioni, definiscono, preliminarmente all'effettuazione delle gare e nel rispetto delle normative di settore:

- a) gli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza dei servizi pubblici locali;
- b) i bacini ottimali di gara per i diversi servizi, in maniera da favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi pubblici locali, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale;
- c) la misura in cui le tariffe costituiscono il corrispettivo dei servizi pubblici locali;
- d) le modalità di aggiornamento delle tariffe per periodi di norma triennali secondo il metodo denominato «*price cap*», ossia mediante l'individuazione di un prezzo massimo inferiore a quello praticato in monopolio non regolato, in conformità a uno schema tipo approvato dall'autorità di regolazione settoriale, ove costituita, o dall'autorità regionale di regolazione di cui al comma 2.

33-ter. Per le finalità di cui al comma 33-bis, ciascuna regione istituisce un'apposita autorità regionale di regolazione dei servizi pubblici locali. Con legge regionale sono stabilite le modalità di composizione e di funzionamento dell'autorità, nonché la durata in carica dei componenti e i requisiti richiesti in termini di competenze tecniche e professionali nei settori soggetti a regolazione.

33-quater. L'autorità regionale di regolazione provvede altresì:

- a) allo svolgimento di un'attività sistematica di monitoraggio, comparazione e benchmarking dei servizi pubblici locali erogati nell'ambito del territorio regionale, con particolare riguardo al grado di copertura, alla qualità e ai costi per gli utenti;
- b) alla raccolta dei documenti concernenti gli affidamenti diretti nonché le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici su tutto il territorio regionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi di gara, i capitolati tecnici, i contratti di servizio stipulati alla data di affidamento del servizio e aggiornati successivamente e i verbali di gara;
- c) all'elaborazione delle informazioni contenute nei documenti di gara, comparando i risultati delle analisi, con particolare riguardo ai contenuti economici, quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici locali affidati e alle caratteristiche dei partecipanti alle gare e dei bacini di gara, e dandone pubblicità;
- d) alla pubblicazione annuale di rapporti analitici sui risultati delle gare e dei monitoraggi effettuati, garantendo comunque l'accesso generalizzato ai dati raccolti e alle relative elaborazioni in un'apposita sezione del sito web istituzionale della regione»».